

- Riservata personale -

Prot. n. 50/2018

al Commissario Prefettizio del Comune di Nettuno
Dott. Bruno Strati

Oggetto – “Avviso pubblico per la selezione soggetto installatore impianti pubblicitari con partecipazione del comune agli introiti” (Deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 21/03/2017): vizi di legittimità nel procedimento fin qui seguito

Per conoscenza anche del sottoscritto in data 16 ottobre 2018 a mezzo posta è stata trasmessa alla associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS) una nota indirizzata alla S.V. con cui l’associazione culturale “Nettuno Libera” con riferimento all’argomento di cui all’oggetto *«chiede alla S.V. di accertare se l’operato di tutti i dirigenti responsabili delle vicende narrate, oggetto dell’interrogazione dell’On. Fassina, sia coerente con i doveri di un dirigente pubblico e se sia effettivamente svolto nell’interesse del Comune di Nettuno»*: con la nota suddetta l’associazione *«chiede in particolare quale sia stato l’interesse del Comune di Nettuno a proporre ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio n. 4796 del 6 marzo 2018 e soprattutto chi pagherà il procurato danno erariale e come la S.V. intenda ottemperare alla suddetta sentenza, provvedendo eventualmente a tutela dell’interesse dell’Ente in sede sia disciplinare, che civile e penale nel caso che accertasse abusi o gravi omissioni da parte dei funzionari tanto dell’amministrazione comunale quanto del Corpo di Polizia Locale»*.

Riguardo alle possibili modalità con cui ottemperare alla sentenza del TAR n. 4796/2018 il sottoscritto aveva trasmesso alla S.V. un proprio contributo con nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018, indirizzata esclusivamente alla S.V. ma ciò nonostante smistata prima all’allora Segretario Generale dott. Alberto Vinci ed al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria dott. Luigi D’Aprano: alla suddetta nota la S.V. non ha dato inizialmente alcun seguito, anche perché non le sarebbe stata fatta recapitare, da come il sottoscritto ha potuto accertare successivamente.

Con nota VAS prot. n. 35 del 17 luglio 2018 il sottoscritto si è visto costretto a trasmettere un sollecito a rispondere rispettando gli obblighi di legge, facendo presente che *«dal momento che riguardo al caso di cui all’oggetto la S.V. dovrà prima o poi assumere qualche provvedimento in un modo o nell’altro, peraltro da rendere comunque pubblico, si chiede cortesemente di sapere quale decisione la S.V. abbia preso nel merito di tale vicenda e con quali motivazioni intende supportarla»*.

Solo dopo il suddetto sollecito la S.V. ha voluto avere con il sottoscritto un incontro diretto che si è tenuto lo scorso 27 luglio, in presenza dapprima del Sub Commissario

Prefettizio dott. Gerardo Infantino e poi del dott. Luigi D'Aprano, chiamato dalla S.V. a partecipare all'incontro ma che si è presentato assieme anche all'allora Segretario Generale Alberto Vinci ed al Comandante del Corpo di Polizia Locale Antonio Arancio.

È opportuno ricordare che il dott. Luigi D'Aprano ha dapprima rilasciato il suo parere positivo di regolarità tecnica e contabile alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017 che ha deciso il "bando dei gonfaloni" e come Presidente della Commissione aggiudicatrice - assieme al Maggiore Franco Paolini ed all'Arch. Stefano Bernicchia – ha assegnato la vittoria alla "Next", per poi doversi ricredere a seguito del parere tecnico negativo espresso dal dott. Benedetto Saieva.

Di fronte alla mia contestazione dell'operato della Commissione aggiudicatrice da lui presieduta di avere aggiudicato il bando alla Next benché avesse presentato una offerta di percentuale di partecipazione economica riconosciuta al Comune pari al 6% rispetto alla base minima del 10% prescritta dalla deliberazione della Giunta, il dott. Luigi D'Aprano ha sostenuto che l'offerta della Next è stata invece del 12%: quel giorno il sottoscritto gli ha ribattuto di essere venuto in possesso del verbale della Commissione aggiudicatrice del 26 giugno 2017 dove è riportato un riquadro relativo alla valutazione dell'offerta della "Next" che indica chiaramente una percentuale del 6% e non certo del 12%.

Quando il sottoscritto ha fatto presente che non gli risultava che alla sentenza del TAR il Comune avesse ottemperato a distanza ormai di più di 4 mesi, il dott. Luigi D'Aprano ha fatto sapere che il Comune aveva impugnato al Consiglio di Stato la sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018.

Quel giorno il sottoscritto ha avuto la netta impressione che la S.V. non ne fosse a conoscenza: ma poi dal sito del Comune ha accertato che con deliberazione n. 8 del 4 giugno 2018 la S.V. ha dato incarico all'avv. Francesco Antonio Caputo di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato (con la stessa parcella di 10.040,21 € riservatigli per il I grado di giudizio), dopo che il dott. Luigi D'Aprano *«con nota inviata via e-mail il 31.05.2018 ... ha espresso l'opportunità e la necessità di proporre appello avverso la Sentenza n. 4796/18 del TAR Lazio.»*

Quel giorno il sottoscritto ha messo in evidenza alla S.V. che in quel modo il Comune di Nettuno si esponeva ad una sentenza di rigetto e non certo di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato e che qualcuno a quel punto avrebbe potuto denunciare il Comune alla Corte dei Conti per danni erariali.

Di fronte all'imbarazzo della S.V. che ha riconosciuto che comunque il vigente Regolamento di Pubblicità del Comune non consente assolutamente l'istallazione nel centro storico del progetto con il tipo di impianto proposto dalla "Next" e fatto proprio dal Comune, è voluto intervenire l'allora Segretario Generale Dott. Alberto Vinci per affermare che secondo lui la sentenza del TAR parla chiaro in quanto imporrebbe il Comune di Nettuno ad

autorizzare la “Next” ad installare gli “stendardi” sugli stessi 600 pali della illuminazione, ma solo per un periodo temporaneo di 90 giorni.

Quel giorno il sottoscritto gli ha ribattuto che si tratterebbe di un procedimento *sui generis*, comunque del tutto diverso, che non può “sanare” gli oggettivi vizi di legittimità del bando dei gonfaloni e che per giunta è comunque vietato nell’ambito n. 1 del Comune di Nettuno (centro storico) soggetto peraltro a doppio vincolo paesaggistico con divieto di installazione di impianti pubblicitari.

Il sottoscritto ha tenuto a mettere in evidenza alla S.V. che i vizi di legittimità del procedimento seguito non sono stati fatti presenti dall’avv. Francesco Antonio Caputo al TAR che conseguentemente si è pronunciato «*mandando all’Amministrazione Comunale di riesaminare l’istanza della ricorrente secondo i principi suindicati*», che non possono però non tener conto del divieto di installazione dei gonfaloni nel centro storico di Nettuno e dell’offerta minima del 10% non rispettata dalla “Next”, per cui - anche a voler adottare la “soluzione” proposta dal Dott. Alberto Vinci – alla S.V. spetterebbe sempre e comunque l’annullamento dell’intero procedimento seguito per il bando dei gonfaloni.

Anche il Sub Commissario Straordinario dott. Gerardo Infantino quel giorno ha espresso le sue perplessità riguardo alla “soluzione” prospettata dal dott. Alberto Vinci: l’incontro si è chiuso a quel punto per causa di impegni inderogabili della S.V. che ha invitato però il sottoscritto a proseguire il colloquio con il Comandante Antonio Arancio .

In presenza a quel momento anche del dott. Luigi D’Aprano, il Comandante Antonio Arancio si è vantato con il sottoscritto di essere stato il primo ad esprimere un parere negativo sull’avviso pubblico deciso dalla Giunta Comunale, che aveva fatto propria integralmente la proposta della “Next” trasmessa il 22 febbraio 2017: alla mia richiesta di inquadrare temporalmente questo suo parere negativo (che non è dato di sapere se espresso per iscritto o solo a voce) il dott. Antonio Arancio ha precisato di essersi pronunciato comunque prima della aggiudicazione del bando.

Il sottoscritto gli ha fatto allora notare, come ora evidenzia anche alla S.V., che - se così fosse veramente - allora rientreremmo in un caso da procedimento penale, considerato che a far vincere la “Next” malgrado il suo parere negativo (assegnandole all’unanimità il massimo del punteggio di 40 punti riguardo al progetto di installazione e utilizzo degli impianti, che l’ha portata a scavalcare di appena 2 punti la concorrente “Comunicando Leader” ben più affermata sul mercato) sono stati non solo il dott. Luigi D’Aprano, ma anche il Maggiore Franco Paolini e l’Arch. Stefano Bernicchia, che non potevano comunque non sapere che il vigente Regolamento di Pubblicità non consente affatto l’installazione permanente nel centro storico di Nettuno di “stendardi” bifacciali di mt. 2 x 1 (come chiaramente rilevato il 30 novembre 2017 dal Dott. Benedetto Saieva): ne deriva che nell’esercizio del potere di autotutela il dott. Luigi D’Aprano in qualità di Presidente della

commissione aggiudicatrice dovrebbe annullare il verbale del 27 giugno 2017, come consigliato dal sottoscritto nella nota VAS prot. n. 28 del 28 giugno 2018.

Il sottoscritto intende far notare alla S.V. che, una volta che avrà doverosamente accertato i vizi di legittimità dell'intero procedimento relativo al bando dei gonfaloni, non potrà esimersi dall'esercitare a sua volta il potere di autotutela annullando nelle veci del Sindaco e della Giunta Comunale di Nettuno la deliberazione n. 40/2017, come consigliato dal sottoscritto, anche e soprattutto per evitare che la "Next" possa avanzare richiesta di risarcimento danni.

A tal ultimo riguardo sarebbe più che opportuno che la S.V. si faccia dare una copia del messaggio di posta elettronica trasmesso all'allora Sindaco Angelo Casto presumibilmente dalla "Next", di cui ha parlato in un articolo intitolato "La verità" il quotidiano "Il Clandestino", pubblicando il 6 maggio 2018 un documento a firma degli allora assessori Simona Sanetti, Nanda Salvatori, Daniele Mancini, Guido Fiorillo e Stefano Pompozzi, che hanno approvato la deliberazione n. 40/2017 (messaggio che peraltro sembra essere stato sequestrato dal Commissariato di Anzio, come riportato sempre dai media).

Vi è riportato il seguente passo: *«Sinceramente ci scusiamo per non esserci accorti che nel "sacco" (così si chiama in gergo il cumulo degli atti allegati al bilancio) delle delibere finanziarie ce ne era una che avrebbe portato i cittadini di Nettuno sotto il Comune con i forconi: di chi era l'idea di trasformare il Piazzale di San Rocco (ma in verità tutto il centro dal confine di Anzio) in un trionfo di pubblicità sui pali dell'illuminazione? alle nostre rimostranze non hai proferito parola così come quando più di uno di noi ha avuto modo di leggere una imbarazzante mail a te indirizzata rinvenuta sul tuo tavolo».*

Sotto questo aspetto assume una rilevanza non certo secondaria l'Ordinanza n. 4196 del 6 settembre 2018 con cui la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare del Comune di Nettuno, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500,00 €, anche perché l'associazione culturale "Nettuno Libera" ha chiesto alla S.V. di sapere chi pagherà il procurato danno erariale che ammonta ora complessivamente a 23.080,42 €.

A questo punto per ottemperare alla sentenza del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 rimangono alla S.V. due strade possibili da seguire:

1 - quella consigliata il 27 luglio scorso dal Segretario Generale Dott. Alberto Vinci (a cui la S.V. ha nel frattempo tolto l'incarico) che propone di adottare un procedimento *sui generis* comunque diverso in tutto e per tutto dal bando;

2 - il procedimento che come contributo nell'interesse di Nettuno e dei suoi cittadini e nel rispetto della legalità ha consigliato il sottoscritto con nota VAS prot. n. 35 del 17 luglio 2018.

Va ad ogni modo rilevato che assume un risvolto quanto meno anomalo, comunque a favore della "Next", l'interpretazione che l'allora Segretario Generale Dott. Alberto Vinci il 27

luglio scorso ha voluto dare della sentenza del TAR che imporrebbe a suo giudizio di concedere alla “Next” l'istallazione temporanea per 90 giorni dei gonfaloni sui 600 pali dell'illuminazione pubblica che ricadono nel centro storico, soggetto a vincolo paesaggistico con divieto tassativo di pubblicità.

A tal ultimo riguardo debbo mettere in grande evidenza che nel corso del colloquio che la S.V. ha voluto che io proseguissi in disparte con il Comandante Antonio Arancio, alla presenza all'inizio anche del dott. Luigi D'Aprano, il discorso è caduto sulla **“Proposta di modifica al Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”** presentata dal Maresciallo Maggiore Massimo De Marcio e di cui il Comandante del Corpo di Polizia Locale ha invitato il sottoscritto a farsi trasmettere una copia da una persona di comune conoscenza.

Al termine di un attento ed approfondito esame del documento, che nel frattempo sono riuscito ad avere, il sottoscritto ha potuto redigere una serie di osservazioni punto per punto in cui ha rilevato tutta una serie di vizi di legittimità, che onestamente mai si sarebbe aspettato da un Corpo di Polizia Locale che non può non conoscere l'intera normativa vigente in materia e che sembrano peraltro tradire in modo maldestro una certa strumentalità finalizzata soprattutto a far rientrare dalla finestra il bando dei gonfaloni che era stato annullato e fatto uscire dalla porta maestra: con la proposta vengono infatti cambiati i confini del centro storico del Comune di Nettuno a favore della “Next”, riducendoli ad una sola arteria, concedendole così di installare i gonfaloni anche se per un periodo temporaneo in quello che rimane comunque a tutti gli effetti il vero centro storico vincolato di Nettuno.

La costatazione che la proposta di modifiche al Regolamento è stata trasmessa il 21 giugno 2018 in allegato al messaggio di posta elettronica della Polizia Tributaria del Comune di Nettuno a firma del Maresciallo Maggiore del Corpo di Polizia Locale Massimo De Marco, indirizzato al Comandante Antonio Arancio, legittima il sospetto che il dott. Alberto Vinci ne fosse perfettamente a conoscenza e che il 27 luglio scorso abbia proposto la suddetta soluzione proprio sul presupposto di una prossima approvazione delle modifiche al Regolamento.

Il sottoscritto rimette in allegato le osservazioni alla proposta di modifiche del Regolamento Comunale di Pubblicità che sottopone alla attenzione della S.V. per ora in via riservata, in considerazione del fatto che la proposta non risulta essere stata ancora ufficializzata pubblicamente: il sottoscritto invita la S.V. a considerarle un suo personale contributo sul piano sia tecnico che giuridico, che si porta comunque ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990.

L'analisi del sottoscritto ha portato in conclusione ai seguenti 10 aspetti critici in cui si disarticola la proposta, che si anticipano alla S.V. per averne anticipatamente una prima estrema sintesi:

- 1 – riduce da quattro a tre gli Ambiti del territorio comunale, facendo identificare il centro storico con una sola arteria, con la chiara finalità di consentire il bando dei gonfaloni, anche se temporaneamente;
- 2 – dimezzando le distanze minime, soprattutto tra un cartello ed un altro, consente il raddoppio degli impianti pubblicitari al di fuori del centro abitato (zona 3 “PERIFERIA”);
- 3 - modifica in modo del tutto incoerente solo una parte delle schede relative alle varie tipologie di impianti;
- 4 – cancella la scheda relativa ai “CARTELLI PUBBLICITARI-CARTELLI STRADALI” per sostituirla con una scheda relativa ad una non meglio definita “TIPOLOGIA IMPIANTO”;
- 5 - impone la riduzione al 25% dell’intero parco impianti della ditta “RT2”;
- 6 – vieta l’installazione degli impianti a messaggio variabile di mt. 4 x 3 nell’Ambito n. 3 “PERIFERIA”;
- 7 – vieta i segni orizzontali reclamistici;
- 8 – aggiunge le “SCHEDE INTERATTIVE” ai “TOTEM” consentendo entrambi in modo permanente (e non più temporaneo) in tutti e tre i nuovi “Ambiti”;
- 9 - vieta la procedura semplificata su aree private;
- 10 - riapre i termini per la presentazione delle domande di sanatoria di tutti gli impianti pubblicitari preesistenti abusivi perché privi della autorizzazione del Comune.

Il sottoscritto non sa se al momento la proposta di modifica al Regolamento sia stata già portata alla attenzione della S.V., con la dichiarata finalità di fargliela prima adottare nelle veci della Giunta Comunale e poi approvare definitivamente nelle veci del Consiglio Comunale.

In un caso come nell’altro, ai sensi sempre dell’art. 9 della legge n. 241/190, il sottoscritto si sente in diritto di mettere in risalto la totale inopportunità di approvare un simile provvedimento per le seguenti due ragioni:

- **si tratterebbe di un atto di straordinaria amministrazione che di norma non viene quasi mai adottato in regime di Commissariamento Straordinario e che avverrebbe in totale assenza di contraddittorio con gli operatori del settore, oltre che con le associazioni portatrici di interessi diffusi (vedi per analogia la sentenza della I Sezione del T.A.R. Lazio n. 457 del 24 agosto 2018);**
- **si approverebbe un provvedimento malgrado la serie di vizi di legittimità, con il rischio che possa essere subito dopo impugnato da chiunque abbia interesse al totale rispetto della legalità.**



CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

Sperando di avere portato un contributo utile, si rimane in attesa di un cortese riscontro scritto che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990 e che faccia sapere quali siano le decisioni e gli eventuali provvedimenti presi dalla S.V. sia per ottemperare alla sentenza del TAR n. 4796/2018 che in caso di accertamento di abusi o gravi omissioni da parte dei funzionari tanto dell'amministrazione comunale quanto del Corpo di Polizia Locale, come peraltro richiesto dalla associazione culturale "Nettuno Libera".

Distinti saluti.

Roma, 21 ottobre 2018